

**COMUNE DI GIURDIGNANO**  
**Provincia di Lecce**

**Verbale n. 5 del 10/04/2017**

**Oggetto: Parere sulla determinazione di riaccertamento ordinario dei residui.**  
**Art. 3 comma 4 Punto 9.1 Allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011**

**IL REVISORE UNICO**  
**DEL COMUNE DI GIURDIGNANO**

Ricevuta in data 10/04/2017 la proposta di determinazione del responsabile del servizio finanziario inerente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Richiamato il punto 9.1 principio contabile All. 4/2 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che stabilisce che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Premesso che:

- il D.Lgs 267/2000 agli artt. 189 e 190 fornisce la definizione di residuo attivo e di residuo passivo rispettivamente in termini di somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio, e di somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;
- il D.Lgs 118/2011 all'art 3 comma 4 fornisce precisazioni in merito alla gestione dei residui attivi e passivi ed alle reimputazioni delle entrate e delle spese riaccertate necessarie per il rispetto dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 dello stesso decreto legislativo;
- il D.Lgs. 267/2000 all'art. 228, comma 3, dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 l'art. 3, comma 4, stabilisce che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- il D.Lgs. 118/2011, allegato n. 4/2 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al punto 9.1 fornisce importanti indicazioni in merito alla gestione dei residui e fra le altre cose precisa che: le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire nell'entrata degli esercizi successivi l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. Nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni. Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;
- dall'anno 2015 i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 sono entrati in vigore per tutti gli enti locali;



Rilevato che il riaccertamento si rende necessario per consentire pagamenti di obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso dei precedenti esercizi ma divenute esigibili nel corso del 2017 così come indicato nel testo della determinazione sulla base delle dichiarazioni dei responsabili di servizio competenti;

Rammentato che l'operazione è consentita esclusivamente per le suddette fattispecie in quanto operazioni di riaccertamento di obbligazioni giuridicamente non perfezionate entro il 31/12/2016 potrebbero comportare il rischio di elusione ai fini del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica di cui art. 1 commi 709-712 legge 208/2015;

Visto il risultato del riaccertamento ordinario allegato alla determinazione del responsabile del servizio Finanziario per totali € 141.137,16;

Rilevato che il FPV, a seguito del riaccertamento dei residui passivi e attivi dell'esercizio 2015, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta determinato come segue:

PARTE CORRENTE E CAPITALE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2017
Residui passivi reimputati	€ 1.024.556,04
Residui attivi reimputati	€ 883.418,88
Differenza= FPV	€ 141.137,16

Pertanto il FPV all'01/01/2017 da riportare in entrata all'esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017/2019 sarà di € 141.137,16, composto da € 43.221,72 per la parte corrette e di € 97.915,44 per parte in Conto Capitale;

Effettuata una serie di verifiche a campione sui residui reimputati ed in particolare sulle obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 31/12/2016 e sulla loro esigibilità dal 01/01/2017 e rilevata la loro correttezza;

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

**si esprime**

parere favorevole sulla determinazione del responsabile del servizio finanziario di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016.

Il Revisore Unico  
Dott. Roberto Corradini

